

4716



Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 83 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato le Linee guida per l'attuazione del predetto D.M. 29 novembre 2007, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.I. 24 febbraio 2003, n. 267/2752;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 art. 54;

CONSIDERATO che occorre estendere anche alle scuole italiane non statali all'estero le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento

ADOTTA

le Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ed introduce le opportune integrazioni, tenendo conto della specificità e delle finalità delle scuole non statali situate in territorio estero.

1 - IL SISTEMA DI ISTRUZIONE ITALIANA ALL'ESTERO

1.1 Le scuole statali e le scuole non statali italiane all'estero concorrono al perseguimento della promozione della lingua e della cultura italiana secondo le linee di indirizzo della politica estera, nonché alla realizzazione dell'offerta formativa, considerando anche il contesto straniero in cui operano. A tali finalità sono destinate le risorse assegnate dal Ministero degli Affari Esteri a detti istituti.

1.2. Ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione anche le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie all'estero.

1.3. Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche o da enti con o senza personalità giuridica.

1.4. Il sistema di norme citato in premessa ridefinisce e disciplina l'intera materia ed il relativo quadro di riferimento anche per l'estero. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento.

1.5. Le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste del riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.

1.6 La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie all'estero è esercitata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio che si avvarrà del contributo del dirigente scolastico, se presente in servizio presso l'Ufficio scolastico consolare, o di altro dirigente scolastico in servizio all'estero appositamente incaricato dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale.

1.7. Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell'istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai regolamenti purché non in contrasto con le suddette norme.

2. LE SCUOLE PARITARIE ITALIANE ALL'ESTERO

2.1. Sono definite "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché dal D.I. 24 febbraio 2003, n. 267/2752.

2.2. Le scuole paritarie all'estero elaborano un progetto educativo rispondente ai principi formativi della scuola italiana. A meno di specifici provvedimenti, intese o accordi internazionali che ne determinino diversamente i piani di studio; il quadro disciplinare e il quadro orario delle scuole paritarie all'estero si conforma a quello del parallelo ordinamento nazionale con eventuali flessibilità e adattamenti formalizzati.

2.3. L'insegnamento impartito anche in caso di forme di integrazione di tipo bilingue e biculturale deve comunque essere valutato utile a garantire gli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi anche ai fini delle norme relative agli esami finali di Stato. Tali obiettivi tengono conto del particolare contesto geografico e culturale del paese nel quale operano le scuole paritarie.

- 2.4. Presso gli istituti paritari che attuino piani di studio integrati ai sensi del precedente comma, è ammessa, in particolare al momento degli esami intermedi o finali, la presenza di osservatori dello Stato ospite (previa formale richiesta alla Rappresentanza competente) o dello Stato italiano da individuarsi tra le categorie dei dirigenti tecnici per i servizi ispettivi, che opereranno assieme ai dirigenti scolastici, e dei docenti universitari di prima e seconda fascia e comunque con funzioni distinte da quelle della Presidenza di commissioni di esami di Stato a garanzia del rispetto di eventuali accordi bilaterali.
- 2.5. Eventuali modifiche apportate ai quadri orario, determinate da decreti di sperimentazione tuttora applicati, non possono in alcun caso eludere i limiti e le condizioni di cui al comma 2.2 del presente articolo.
- 2.6. Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all'interno della stessa circoscrizione consolare e secondo quanto previsto al successivo punto 3.3.
- 2.7. Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria all'estero nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- 2.8. Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell'Amministrazione.
- 2.9. Il gestore dell'ente, persona fisica o rappresentante legale, deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di un paese membro dell'Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio paese.
- 2.10. Le scuole paritarie all'estero, in quanto parte del sistema italiano di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione, analogamente a quanto previsto per il sistema nazionale di istruzione, organizzate dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema scolastico (INVALSI), con i necessari, eventuali adattamenti.
- 2.11. Il gestore ha l'obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell'iscrizione in poi, dello stato di scuola paritaria, inclusa la eventuale perdita di tale status.
- 2.12. Le istituzioni paritarie si impegnano ad accogliere le iscrizioni da parte degli studenti residenti senza alcun tipo di discriminazione, nel limite dei posti disponibili mediante eventualmente un preliminare accertamento di competenza linguistica italiana riferita, di massima, ai livelli iniziali del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa (Ruschlikon - CH - 1991). Nel caso di domande in eccesso, la scuola definisce criteri oggettivi per determinare le priorità delle iscrizioni. Di tali criteri e' data comunicazione alla rappresentanza diplomatico-consolare competente.
- 2.13. Le scuole paritarie garantiscono al personale responsabile della direzione, docente o amministrativo assunto dall'Italia, un contratto conforme a quelli nazionali di settore. Esse

garantiscono inoltre ai docenti assunti localmente, quale che sia la loro cittadinanza, un contratto conforme alla normativa locale.

2.14. Il personale responsabile della direzione, il personale docente ed il personale amministrativo non possono assumere incarichi nella gestione dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio e tanto meno possono assumerne la rappresentanza legale.

3. L'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

3.1. Ai fini del riconoscimento della parità le scuole italiane all'estero devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000, nonché di quanto previsto dal D.I. 267/2752 del 24 /02/2003. Il gestore, persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale deve documentare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano;
- b. aver compiuto il trentesimo anno di età;
- c. essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Ai fini dell'apertura e della gestione di istituzioni scolastiche è fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea ai cittadini ed enti italiani.

3.2. L'istanza per il riconoscimento della parità scolastica è presentata al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della competente Rappresentanza diplomatico - consolare dal soggetto gestore o legale rappresentante della gestione. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo per il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per il calendario scolastico australe dell'anno scolastico precedente a quello da cui decorrono gli effetti della parità. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

3.3. L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

- a. dalle scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- b. dalle scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

Il funzionamento deve essere attivato con corsi completi o a partire dalla prima classe in vista della istituzione dell'intero corso e comunque fino al completamento dell'intero ciclo che si conclude con l'Esame di Stato. La prospettiva di completamento del ciclo deve essere espressamente indicata nell'istanza di riconoscimento

3.4. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo per il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per il calendario scolastico australe dell'anno scolastico precedente a quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dal precedente punto 3.1;

- b. l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l'eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
- c. l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica da parte di tutte le componenti la comunità scolastica (genitori, alunni delle scuole secondarie di secondo grado, docenti e personale ATA);
- d. l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- e. l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- f. l'impegno a costituire corsi completi. Tale impegno, che assume vincolo per l'ente gestore, sarà verificato annualmente dal dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio scolastico consolare competente per territorio.
- g. l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 7 comma 1;
- h. l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali indicati nel successivo punto 7.6;
- i. l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e quanto previsto dal sopraindicato punto 2 comma 13 per quanto riguarda il personale assunto localmente. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione;
- j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria.

Le dichiarazioni rese dal gestore o dal rappresentante legale nell'istanza di riconoscimento saranno sottoposte a verifica da parte del locale dirigente scolastico.

3.5. Per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche con l'istanza di cui al punto 3.4 il gestore o il legale rappresentante della gestione si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. In considerazione delle speciali situazioni nelle quali possono trovarsi le scuole non statali all'estero si può derogare dal numero minimo di otto alunni per classe, a seguito di relazione della Rappresentanza diplomatico-consolare che ne dichiara i motivi e comunque per un solo anno scolastico. Qualora le ragioni di deroga perdurassero, è richiesta una ulteriore relazione esplicativa. Per le scuole dell'infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso e non alle sezioni attivate.

3.6. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione italiana;
- b. linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;
- c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e al numero degli alunni e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Nei Paesi in

- cui la normativa locale non offra garanzie quanto ai requisiti di sicurezza il Ministero degli Affari Esteri si riserva di sollecitare le scuole paritarie ad osservare le norme essenziali della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. elenco dettagliato degli alunni iscritti (o previsti) a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità i quali debbono presentare specifica documentazione sanitaria.

4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

- 4.1. Il Ministero degli Affari Esteri, sentito il parere della Rappresentanza diplomatico-consolare verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi del precedente paragrafo. A seguito degli esiti della verifica, alla quale concorrono anche le risultanze di visite ispettive disposte di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno per il calendario scolastico boreale ed entro il 31 dicembre per il calendario scolastico australe.
- 4.2. Il provvedimento di riconoscimento deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità ed ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
- 4.3. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di cessazione di corsi, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del MAE emana apposito decreto modificativo di quello originario.
- 4.4. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra circoscrizione diplomatico-consolare deve essere presentata nuova domanda di parità al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Rappresentanza diplomatico - consolare e contestualmente deve essere inviata comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria alla circoscrizione consolare di provenienza.
- 4.5. Il provvedimento di riconoscimento deve contenere l'obbligo del gestore ad aggiornare tempestivamente tutti i dati precedentemente comunicati, nonché gli esiti degli esami ed ogni altra modifica intercorsa. Presso il Ministero degli Affari Esteri con apposito provvedimento verrà istituita l'anagrafe delle scuole paritarie nonché l'anagrafe degli alunni e saranno impartite disposizioni per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati da parte dei gestori delle scuole paritarie.
- 4.6. In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, al Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatico- consolare, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi.
- 4.7. Per le classi iniziali e intermedie il gestore, analogamente a quanto previsto al punto 4.6, può chiedere, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti.
- 4.8. Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione e con le stesse modalità di cui al punto 4.6, entro l'avvio dell'anno scolastico,

l'autorizzazione per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti.

5 - IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ

5.1. Il Ministero degli Affari Esteri accerta, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e dell'art. 2 del D.I. 267/2752 del 24.02.2003, la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche.

5.2. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico per il calendario scolastico boreale ed entro il 31 marzo per il calendario scolastico australe, deve dichiarare al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

5.3. La scuola paritaria è tenuta a comunicare, nelle forme che saranno indicate dal Ministero degli Affari Esteri, entro il termine di cui al precedente comma:

- a. i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae) e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni);
- b. il numero delle sezioni, delle classi e l'elenco dettagliato degli alunni iscritti e frequentanti;
- c. l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- d. la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

5.4. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 5 commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, il Ministero degli Affari Esteri invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, il Ministero degli Affari Esteri dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del D.I. 267/2752 del 24.02.2003 e del Regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.

5.5. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Rappresentanza diplomatico – consolare la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.

5.6. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Rappresentanza diplomatico – consolare ed essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

5.7. Il Ministero degli Affari Esteri accerta la permanenza dei requisiti prescritti, di cui al punto 5 comma 1, mediante apposite verifiche ispettive. Dette visite ispettive, che si avvalgono come previsto al punto 4.1 di dirigenti tecnici dei ruoli nazionali, vengono disposte di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono a carico del Ministero degli Affari Esteri.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca potrà concorrere agli oneri di spesa riferiti ad un massimo di dieci visite ispettive annue su sedi estere concordate tra i due Ministeri sulla base di una programmazione annuale di massima.

5.8. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti richiesti, il Ministero degli Affari Esteri invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, il Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri provvede alla revoca della parità.

5.9. Il riconoscimento alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, è sottoposto alla condizione del completamento del corso a meno di motivate deroghe richieste dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare per particolari situazioni locali formalizzate di cui al successivo punto 6.

5.10. La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, nei seguenti casi:

- a. libera determinazione del gestore;
- b. perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 nonché di quanto previsto dal D.I. 24 febbraio 2003 n. 267/2752;
- c. gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo;
- d. accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- e. mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe salvo quanto previsto al punto 5 comma 9;
- f. mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi salvo quanto previsto al punto 5 comma 9.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a), e) ed f) del presente comma, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso.

5.11. In caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore deve darne comunicazione al Ministero degli Affari Esteri ed alla Rappresentanza diplomatico-consolare entro il 31 marzo per il calendario scolastico boreale ed il 30 settembre per il calendario scolastico australe con effetto rispettivamente dal successivo 1° settembre e 1 marzo. Tutti gli atti saranno trasmessi al Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare.

5.12. Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare, che esprime una sua valutazione, le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti:

- a. l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione secondo le disposizioni locali e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;

- b. l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
- c. la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
- d. lo status di legale rappresentante dell'ente gestore originario e dell'ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione.

Il Ministero degli Affari Esteri adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.

6 - RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ A SCUOLE CON SPECIFICHE FINALITÀ

6.1. La parità a scuole con specifiche finalità può essere concessa ad istituzioni scolastiche con un solo corso (es. solo scuola dell'infanzia o scuola primaria o scuola secondaria di primo grado) nei seguenti casi:

a. scuole situate in aree geografiche di importanza prioritaria per la politica estera italiana e/o nelle quali sia difficoltoso per gli alunni italiani o di altro paese della Unione Europea la frequenza di istituti scolastici locali;

b. scuole attivate da imprese italiane che abbiano attività economiche all'estero, stabili o durature, che generino un flusso di lavoratori e delle loro famiglie verso località non facilmente raggiungibili (scuole di cantiere);

6.2. La sussistenza degli elementi di cui al punto precedente deve essere esplicitata in una apposita motivata relazione della Rappresentanza diplomatica o consolare, trasmessa al Ministero degli Affari Esteri unitamente all'istanza della parità da parte dell'ente gestore.

6.3. Per la concessione della parità alle scuole con specifiche finalità devono comunque essere rispettate le condizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

7 - PERSONALE DOCENTE E COORDINAMENTO DIDATTICO

7.1. Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni e quanto previsto dall'art. 6 commi 1, 2, 3, 4 del D.I. 24 febbraio 2003 n. 267/2752.

7.2. Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.

7.3. Per l'insegnamento nelle scuole paritarie di docenti provenienti da paesi dell'Unione Europea e da paesi non comunitari è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale di docente adottato ai sensi delle vigenti direttive comunitarie.

7.4. Le graduatorie dei docenti abilitati e non abilitati utilizzate dagli uffici scolastici consolari sono rese accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.

7.5. La gestione ed il coordinamento didattico comportano distinte responsabilità e non possono essere assunte dalla stessa persona. I certificati rilasciati dal coordinatore didattico sono soggetti a legalizzazione di firma da parte dell'autorità diplomatico-consolare.

7.6. Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

8 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

8.1. Le scuole paritarie all'estero, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico attuato presso la Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale. Esse hanno l'obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero degli Affari Esteri, che ne curerà la trasmissione alla Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale d'Istruzione e per l'Autonomia Scolastica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

8.2. Alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico stabilito dalla Rappresentanza diplomatico-consolare nel rispetto delle date fissate dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. D'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sono fissate le date per i calendari scolastici boreale ed australe per lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo e per le prove standardizzate dell'esame di Stato a conclusione del primo ciclo. Le scuole paritarie all'estero rispettano il numero minimo di giorni di lezione stabilito per le scuole del territorio metropolitano.

8.3. Le iscrizioni a classi di scuola paritaria, così come il passaggio dal primo al secondo ciclo e il nulla osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno sono regolati dalle disposizioni che il Ministero degli Affari Esteri emana annualmente.

8.4. Per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni valide per gli studenti delle scuole statali.

8.5. Ai fini della necessaria documentazione le scuole paritarie, come quelle statali, sono tenute ad organizzare i servizi di segreteria in modo da assicurare l'osservanza delle norme che concernono la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.

8.6. Le scuole paritarie sono, di norma, sede degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le circolari interministeriali definiscono annualmente le procedure e le modalità di svolgimento.

4716

8.7. Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tale proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).

8.8. Per quanto si riferisce agli esami di idoneità per candidati esterni le relative norme sono definite nella circolare annuale sugli scrutini ed esami.

Roma, 23 LUG. 2009



IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA